



COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 12/03/2021

OGGETTO: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di marzo alle ore 18:10 nella Sala delle Adunanze consiliari, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
VICE SINDACO	POLACCI GRAZIELLA	Si	
CONSIGLIERE	GHISELLI ENRICO	Si	
CONSIGLIERE	SEVESO SIMONA NICOLETTA LUISA	Si	
CONSIGLIERE	TRAPASSO LUIGI	Si	
CONSIGLIERE	MATTUGINI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	NARDINI SABRINA	Si	
CONSIGLIERE	LUCCHESI MASSIMO	Si	
PRESIDENTE	GIANNOTTI FABIO	Si	
CONSIGLIERE	MOLINO MICHELE	Si	
CONSIGLIERE	NARDINI RACHELE	Si	
CONSIGLIERE	GALLENI ELISA	Si	
VICE PRESIDENTE	BRAMANTI GIANPAOLO		Si

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **1**

Assume la Presiedenza il Sig. FABIO GIANNOTTI in qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI

La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Giannotti concede la parola all'Assessore Mazzoni che relaziona sull'argomento e da lettura di un emendamento al testo del regolamento;

Segue l'intervento del Consigliere Molino, tutto come riportato integralmente nel verbale conservato agli atti d'ufficio;

Al termine:

PREMESSO CHE l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

DATO ATTO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto i relativi regolamenti continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

RILEVATO CHE il presupposto del canone è:

1. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
2. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: Il canone è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

3. le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
4. l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
5. i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
6. la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
7. la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; copia informatica per consultazione f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DATO ATTO che il relativo Regolamento deve essere approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
- CAPO V – CANONE MERCATALE
- Allegato A – TABELLE TARIFFE
- Allegato B – ELENCO DI SUDDIVISIONE DELLE STRADE

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n°2 del 15 gennaio 2021 avente ad oggetto: "ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O

AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA”;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Settore 2, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge.

DATO ATTO del parere favorevole n. 9 del 11.03.2021 del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 15.01.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2021/2023:

A questo punto il Presidente pone in votazione l’emendamento (allegato alla presenta quale parte integrante e sostanziale) che, con undici (11) voti favorevoli, nessun contrario e un (1) astenuto (Nardini R.) espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e undici (11) votanti (compreso il Sindaco), risulta approvato;

Di seguito il Presidente mette in votazione il testo così come emendato;

Con undici (11) voti favorevoli, nessun contrario e un (1) astenuto (Nardini R.) espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e undici (11) votanti (compreso il Sindaco):

DELIBERA

8. per le ragioni espresse in premessa di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847 e conseguentemente di approvare il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” comprensivo di due allegati “A - tabelle Tariffe” e “B – Elenco di

suddivisione delle strade”, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come “Allegato 1”;

9. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del suddetto Regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
10. di disporre che i regolamenti previgenti relativi alle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
11. di stabilire che le disposizioni del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

Indi, su proposta del Presidente, con undici **(11)** voti favorevoli, nessun contrario e un **(1)** astenuto (**Nardini R.**) espressi per alzata di mano dai dodici **(12)** Consiglieri presenti e undici **11** votanti (compreso il **Sindaco**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE FABIO GIANNOTTI	IL SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA LAZZARINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.